N. R.G. 3834/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione XV Civile - Specializzata in materia d'impresa "B"

Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale riunito nella camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicola Fascilla Presidente

dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore

dott.ssa Rosa M. A. Costanzo Giudice

nel procedimento ex art. 2409 c.c. iscritto al n. r.g. 3834/3026 promosso da:

Parte_1

[...]

[...]

[...]

[...]

RICORRENTI

contro

Controparte_1

RESISTENTE

e nei confronti di

Controparte_2 *P.IVA_1* **) - in persona del curatore speciale**

LITISCONSORTE NECESSARIO

Il Collegio

a scioglimento della riserva assunta in data 16 ottobre 2026,

esaminati gli atti ed i documenti del procedimento;

sentite le parti ed i loro difensori;

ha adottato il seguente

DECRETO

1.a. Con ricorso depositato il 30 marzo 2026, il Collegio sindacale di *Controparte_2* composto da *Parte_1* , *Parte_1* e *Parte_1* ha denunciato ai sensi dell'art. 2409 c.c. gravi irregolarità gestorie asseritamente imputabili a *Controparte_1* già presidente del consiglio di amministrazione e, dal 14.11.2025, amministratore unico della società.

A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno rappresentato una situazione di crescente tensione economico-finanziaria, caratterizzata dal calo dei ricavi e del patrimonio netto, aumento dell' indebitamento, mancato rispetto dei covenant bancari, omesso pagamento di debiti fiscali e contributivi e rischio per la continuità aziendale. Hanno inoltre lamentato che le reiterate segnalazioni del Collegio sindacale e del management locale non avrebbero ricevuto risposte concrete e documentate dall' organo amministrativo.

In particolare, il Collegio sindacale ha contestato:

- l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e della composizione monocratica dell' organo gestorio;
- l'irritualità delle convocazioni sociali e il disallineamento tra l' amministratore unico e il management;
- il conflitto di interessi di *CP_1* derivante dai ruoli da esso ricoperti nella società italiana e nella controllante Viney Corporation;
- la mancata tempestiva approvazione del bilancio al 31 marzo 2025;
- l'incompleta predisposizione del piano industriale e finanziario della società;
- la mancata esecuzione delle delibere consiliari sulla cessione di Progind S.r.l. e sulla destinazione dei dividendi di Vimercati East Europe;
- i pagamenti effettuati in favore della controllante;
- il ritardo nell'esame e nell'attivazione di strumenti di regolazione della crisi.

Sulla base di tali allegazioni, i ricorrenti hanno chiesto l'ispezione giudiziale della società, con svolgimento di specifici accertamenti sull'impiego dei dividendi, sulla mancata cessione di Progind, sulle trattative con gli investitori, sull'adeguatezza degli assetti, sulla situazione economico-finanziaria, sui pagamenti alla controllante e sulla necessità di accedere a strumenti di regolazione della crisi, oltre all'adozione di ogni ulteriore provvedimento opportuno nell'interesse sociale.

1.b. Si è costituito *Controparte_1* in proprio e quale amministratore unico di *CP_2* eccependo la tardività e strumentalità del ricorso, che sarebbe stato proposto dopo una prolungata conoscenza da parte del Collegio Sindacale delle criticità in atto; ha altresì contestato l' attualità delle irregolarità censurate e del danno per la società. Al riguardo ha dato atto, infatti, della pendenza, dal 30 aprile 2026, della procedura di composizione negoziata della crisi, con nomina dell' esperto indipendente, sottolineando la natura residuale del rimedio ex art. 2409 cc, sul presupposto del mancato previo esercizio dei poteri endosocietari. Ha quindi chiesto che sia pronunciata l' improcedibilità del ricorso.

In via subordinata, *CP_1* ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2409, comma 3, c.c., richiamando la convocazione dell'assemblea del 15 giugno 2026 per la nomina di un organo amministrativo collegiale. Egli ha altresì dedotto he l'ispezione si sovrapporrebbe inutilmente al monitoraggio dell'esperto della composizione negoziata e potrebbe interferire con il risanamento.

Nel merito, il resistente ha negato la sussistenza delle gravi irregolarità contestate e ha ricondotto la tensione finanziaria alla crisi esogena del settore automotive, invocando la business judgment rule. In particolare, l'amministratore ha dedotto che gli assetti aziendali erano adeguati e reattivi, come dimostrato dal coinvolgimento di management, advisor e organi di controllo, dalla ricerca di investitori, dalle interlocuzioni con clienti e banche e dall'accesso alla composizione negoziata, evidenziando comunque che la gestione monocratica fosse meramente transitoria e destinata ad essere superata, come dimostrato dalla convocazione dell'assemblea del 15 giugno 2026 per la nomina dell'organo amministrativo collegiale.

Quanto alle singole contestazioni, *CP_1* ha dedotto:

- di non avere ostacolato nuovi investitori, avendo sottoscritto con il Gruppo Sila una proposta per la cessione dell'85% del capitale;
- che la cessione di Progind era stata rinviata in attesa delle autorizzazioni bancarie e della perizia di stima;
- che i dividendi di Vimercati East Europe erano stati destinati alla riduzione del debito bancario;
- che i pagamenti alla controllante, di importo inferiore a quello indicato dai ricorrenti, riguardavano forniture essenziali alla continuità produttiva;
- che il ritardo nell'approvazione del bilancio era dipeso dalla richiesta dello stesso Collegio sindacale di ottenere previamente i waiver bancari;
- che gli omessi versamenti tributari e contributivi erano conseguenza della crisi di liquidità e rientravano nel piano della composizione negoziata.

Ha quindi chiesto il rigetto integrale del ricorso e delle istanze ispettive, con vittoria di spese.

1.c. *Controparte_2* costituitasi mediante il curatore speciale Prof. *Pt_2* in via preliminare, ha escluso che la pendenza della composizione negoziata determini, di per sé, l'improcedibilità del ricorso, ritenendo tuttavia necessario coordinare ogni misura giudiziale con il percorso di risanamento in atto. Il curatore ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione ai sensi dell'art. 2409, comma 3, c.c., poiché il nuovo consiglio di amministrazione nominato il 15 giugno 2026, composto dallo stesso *CP_1* e dal temporary general manager dott. *Persona_1* non realizzerebbe un'effettiva sostituzione dell'organo amministrativo censurato né garantirebbe piena indipendenza nelle verifiche.

Nel merito, il curatore ha condiviso i rilievi dei ricorrenti sull'inadeguatezza della governance e sulla mancata approvazione del bilancio, nonché le perplessità sui pagamenti alla capogruppo, ritenendo non sufficientemente assolti gli obblighi informativi e motivazionali connessi al conflitto di interessi.

La società ha concluso chiedendo al Tribunale l'adozione di misure correttive volte a:

- rafforzare l'organo amministrativo con componenti indipendenti e adeguatamente qualificati,
- evitare ulteriori pagamenti ingiustificati alla capogruppo,
- recuperare i dividendi ancora dovuti dalla controllata rumena,
- approvare il bilancio 2025 e regolarizzare i verbali del Collegio sindacale.

In subordine, ove tali misure non fossero attuate, il curatore comunque non si è opposto alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario, con prosecuzione coordinata della composizione negoziata.

1.d. All'udienza del 9 luglio 2026, tenuto conto dello stadio avanzato della procedura di composizione negoziata della crisi e della contestuale necessità di assicurare un adeguato flusso di informazioni tra i suoi organi, l'organo amministrativo, il collegio sindacale e il curatore speciale, il Tribunale ha disposto un rinvio alla successiva udienza del 16 ottobre 2026, al fine di verificarne l'andamento.

1.e. Con relazione autorizzata depositata in data 9 ottobre 2026 il curatore speciale ha dato atto che il percorso di composizione negoziata risultava correttamente e proficuamente coltivato dalla società: in particolare, i rami d'azienda di *CP_2* e Progind erano stati affittati, con previsione di successiva cessione, rispettivamente a *CP_3* e Proplast S.r.l., nell'ambito di un'operazione autorizzata dal Tribunale della Crisi e ritenuta dall'esperto indipendente più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, in quanto idonea a preservare la continuità aziendale, i rapporti con la clientela e i livelli occupazionali. Il curatore ha comunque segnalato la necessità di assicurare al Collegio sindacale un regolare flusso informativo sull'andamento della procedura, nonché di rimuovere le criticità relative alla mancata ricostituzione del Collegio sindacale, a seguito del decesso del dott. *Parte_1* e in assenza di supplenti, e alle dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo senza indugio alla corretta ricostituzione degli organi di controllo e vigilanza.

1.f. Con relazione urgente depositata il 16 ottobre 2026, il curatore speciale ha riferito in merito alle criticità emerse dal verbale del Collegio sindacale del 12 ottobre us e dal memorandum degli advisor LCA e PWC, non note al momento del deposito della relazione del 9 ottobre 2026, riservandosi ogni valutazione in merito.

In particolare, il curatore ha segnalato una serie di fatti sopravvenuti ritenuti rilevanti ai fini del presente procedimento:

- le dimissioni del consigliere *Persona_1* con il conseguente ritorno a un organo amministrativo monocratico facente capo al solo sig. *CP_1*
- la mancata approvazione del bilancio 2025 nei termini di legge;
- la persistente incompletezza del Collegio sindacale;
- rilevanti scostamenti rispetto al progetto di piano e ai flussi di cassa, concernenti pagamenti

intercompany non previsti o superiori alle stime,

- pagamenti di debiti anteriori all' accesso alla composizione negoziata,
- mancato pagamento di debiti commerciali correnti e previdenziali,
- omesso monitoraggio degli accrediti bancari,
- mancata contabilizzazione del contributo *Parte_3* e
- riduzione del valore realizzabile del magazzino.

Ha inoltre dato atto che l'esperto indipendente aveva preannunciato l'iscrizione del proprio dissenso sui pagamenti ai sensi dell'art. 21, comma 4, CCII, riservandosi determinazioni sul prosieguo della composizione negoziata.

Il curatore ha infine rilevato l'assenza di chiarimenti analitici da parte dell'organo amministrativo e la sussistenza di seri dubbi sia sulla preventiva informazione all'esperto, sia sull'effettiva convocazione e concreta possibilità di ricostituzione degli organi sociali.

1.g. All'udienza del 16 ottobre 2026 le parti hanno ampiamente discusso in merito alla situazione gestoria della società, anche tenuto conto della pendenza della composizione negoziata della crisi e della rilevanza dei recenti atti posti in essere dall'organo amministrativo all'insaputa dell'esperto, e delle criticità emerse nell' ambito dell'attuazione del piano di risanamento. Il Tribunale si è riservato.

1.h. Dopo l'udienza e dopo la camera di consiglio del 16 ottobre 2026, il Tribunale ha preso atto degli ulteriori sviluppi della vicenda. In particolare, il curatore ha informato il Tribunale della convocazione della società, dell'esperto e dei creditori dinanzi al Tribunale della Crisi d' Impresa per l'udienza del 21 ottobre 2026, producendo copia della memoria ivi depositata dagli advisors della società. Da ultimo, con nota del 28 ottobre 2026, il curatore speciale ha depositato il provvedimento reso dal Tribunale della Crisi d'Impresa con cui è stata disposta la revoca delle misure protettive.

§ § §

2. Il ricorso proposto dal Collegio sindacale di *Controparte_2* è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.

Ad avviso del Tribunale, sussistono le gravi irregolarità gestorie denunciate dai ricorrenti sotto il profilo dell' inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

L' art. 2086, secondo comma, c.c. prevede che «L' imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Come già chiarito da questo Ufficio (cfr. Trib. Milano, 29.2.2024), la mancanza di assetti adeguati ai sensi dell' art. 2086 c.c. può integrare una grave irregolarità gestoria rilevante ai fini della denuncia

ex art. 2409 c.c.

Secondo i ricorrenti, l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili emerge dalla mancata tempestiva predisposizione di un piano industriale e finanziario aggiornato, riferito specificamente a *CP_2* e sottoposto a stress test e validazione indipendente, nonché dalle irritualità nella convocazione degli organi sociali e dal disallineamento informativo e decisionale tra l'amministratore unico e il management locale. Tali carenze avrebbero ostacolato la tempestiva rilevazione e gestione della crisi.

Quanto all'amministratore unico *Controparte_1* il Collegio sindacale ne ha contestato l'adeguatezza rispetto alle esigenze della società, richiamandone la residenza in India, la mancata conoscenza della lingua italiana, l'insufficienza di competenze specifiche in materia di crisi d'impresa e diritto societario italiano e la concentrazione dei poteri gestori in una fase di grave tensione finanziaria. Queste circostanze, unitamente alla mancata condivisione con il management locale e con l'organo di controllo delle informazioni sulle trattative con gli investitori e sulle iniziative di risanamento, avrebbero determinato una sostanziale paralisi decisionale, confermando l'inadeguatezza della struttura gestoria.

La difesa di *CP_1* ha negato tali carenze, sostenendo che gli assetti esistenti avessero consentito di intercettare tempestivamente la crisi e di attivare gli opportuni strumenti di reazione: nomina di advisor qualificati, interlocuzioni con clienti strategici, ricerca di investitori e accesso alla composizione negoziata. La tensione finanziaria sarebbe dipesa dalla crisi macroeconomica del settore automotive, anziché da omissioni gestorie; il sindacato giudiziale non potrebbe quindi estendersi al merito di scelte organizzative esistenti e non manifestamente irragionevoli. La società avrebbe mantenuto una struttura manageriale e di controllo articolata, comprendente direttore generale, CFO, consulenti esterni, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza e revisore legale. La gestione monocratica sarebbe stata una soluzione temporanea e necessitata, adottata dopo le dimissioni dei precedenti consiglieri e destinata a essere superata con la nomina di un consiglio di amministrazione. La difesa ha inoltre richiamato l'esperienza pluridecennale di *CP_1* alla guida del Gruppo Viney nel settore automobilistico e il precedente risanamento di *CP_2* negando che la residenza in India o l'uso dell'inglese, da anni lingua di lavoro del gruppo, potessero integrare profili di inadeguatezza. Il monitoraggio dell'esperto indipendente avrebbe infine assicurato un ulteriore presidio sulla gestione della crisi.

Il curatore speciale ha condiviso i rilievi dei ricorrenti sull'inadeguatezza della governance e degli assetti organizzativi, richiamando le valutazioni dell'esperto indipendente nominato nella composizione negoziata. Secondo quest'ultimo, la gestione monocratica affidata a un soggetto residente in India non risultava adeguata alla direzione di una società in crisi, per ragioni logistiche, linguistiche e di possibile conflitto di interessi. Il curatore ha pertanto sottolineato la necessità di affiancare all'amministratore professionisti indipendenti, dotati di specifiche competenze nella gestione della crisi, per assicurare autonomia decisionale, adeguati controlli e coordinamento con gli organi sociali e i professionisti della procedura. Ha inoltre osservato che la nomina di un consiglio composto da *CP_1* e dal temporary general manager *Persona_1* non era idonea a superare le criticità: la permanenza dell'amministratore censurato, la composizione paritaria a due membri, suscettibile di generare stalli decisionali, e il contestuale ruolo di *Per_1* quale direttore generale, soggetto alle direttive dell'organo amministrativo, non garantivano un'effettiva indipendenza né un adeguato rafforzamento della gestione.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene che i fatti sopravvenuti, emersi a ridosso dell'udienza del 16

ottobre 2026 e non contestati dalla società, la quale si è limitata a ricondurli all'esigenza di assicurare la continuità aziendale e produttiva nel periodo estivo, confermino l' inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell' art. 2086 c.c., già emersi nel ricorso, e integrino una grave irregolarità gestoria ai sensi dell' art. 2409 c.c. La società

È infatti emerso che, durante l' attuazione del piano di risanamento approvato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, nel periodo compreso tra maggio e settembre 2026, il management aziendale ha posto in essere le seguenti operazioni, all' insaputa del Collegio sindacale, del curatore speciale e dei professionisti incaricati nella procedura, in particolare dell'esperto indipendente e degli advisor PWC e Studio LCA:

- pagamenti intercompany in pendenza della continuità aziendale, superiori alle previsioni del cash flow: a fronte di pagamenti effettivi per Euro/Mil. 4,4 (Euro/Mil. 2 nel mese di giugno ed Euro/Mil. 2,4 nel mese di luglio), il management aveva stimato Euro/Mil. 2,4 (Euro/Mil. 1 per giugno ed Euro/Mil. 1,4 per luglio), con una differenza di Euro/Mil. 2;

- pagamenti intercompany successivi all' interruzione della continuità diretta, non considerati nel cash flow, per complessivi Euro/k 984, di cui Euro/k 638 verso Progind, Euro/k 300 verso Vimercati East Europe, Euro/k 39 verso Viney Corporation East EU ed Euro/k 7 verso Viney Corporation Private Limited;

- pagamento di debiti anteriori al 30 aprile 2026 per Euro/k 5.451, di cui il 70% verso terzi, in difformità dalle indicazioni del progetto di piano e dei piani di cassa, con conseguente erosione delle risorse destinate ai debiti correnti;

- mancato pagamento di debiti commerciali maturati dopo il 30 aprile 2026 per Euro/Mil. 3,8, in contrasto con le previsioni del progetto di piano;

- mancato pagamento di debiti previdenziali, mediante omissione dei versamenti F24, in difformità dal progetto di piano;

- mancato monitoraggio degli accrediti sui conti correnti, per un importo minimo accertato di Euro/k 672, riferito al solo Banco BPM;

- mancata contabilizzazione del contributo *Parte_3* , erogato tra maggio e giugno 2026 per Euro/k 1.700, con potenziale obbligo di rimborso ai sensi della clausola 4.1 del relativo contratto;

- discrepanze nella valutazione del magazzino, il cui valore è passato dalla stima iniziale di Euro/Mil. 4,2, contenuta nella comfort letter del 14 luglio 2026, a un valore effettivamente realizzabile di circa Euro/Mil. 2,4.

Secondo il memorandum predisposto dagli advisor PWC e Studio LCA, tali operazioni, compiute nell' arco di pochi mesi (maggio – settembre 2026) al di fuori e in difformità dalle previsioni del piano di risanamento predisposto nella procedura di CNC, hanno determinato una sostanziale erosione delle risorse destinate alla ristrutturazione della società, con un' incidenza pari a circa il 50% rispetto alle previsioni del piano.

Le operazioni descritte, emerse soltanto dalle verifiche degli advisor, sono state poste in essere dall'

amministratore unico e dal management locale in assenza di coordinamento, anche solo informativo, con gli altri organi sociali, in particolare con il Collegio sindacale, e con i professionisti della composizione negoziata. Esse confermano la fondatezza delle censure relative all'inadeguatezza degli assetti organizzativi e contabili e al conseguente rischio di grave danno per la società – e salva ovviamente la loro incidenza sulla prosecuzione del piano di risanamento da valutarsi nella sede competente.

Infatti, sotto il profilo organizzativo, come sopra ricordato, attualmente la gestione fa capo all'amministratore unico *CP_1* residente in India e non italofono, nonché in potenziale conflitto di interessi per i ruoli ricoperti nel gruppo: socio di controllo di Viney Corporation e, indirettamente, della controllante intermedia Viney Auto Ancillary Private Limited, oltre che amministratore della controllante al vertice del gruppo. *CP_1* è stato affiancato dal direttore generale dott. *[...] Per_1* dal 15 giugno al 12 ottobre 2026, quando quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni. Questi era l'unico soggetto sostanzialmente operativo all'interno della società sul territorio italiano.

Sotto il profilo amministrativo, assume inoltre rilievo il fatto che le criticità emerse negli ultimi mesi hanno impedito l'approvazione del bilancio 2025, anche nell'assemblea del 12 ottobre 2026, in violazione dei termini di legge.

Il quadro probatorio complessivo, comprensivo delle recenti acquisizioni, consente pertanto di ritenere fondata la censura relativa alla mancanza di assetti organizzativi adeguati alla natura e alle dimensioni della società. Le recenti dimissioni del direttore generale dott. *Per_1* il decesso di un componente del Collegio sindacale e le dimissioni dell'Organismo di vigilanza, aggravano la situazione di irregolarità emersa dalle verifiche svolte dagli advisor nell'ambito della composizione negoziata.

Tale situazione può avere ostacolato, nel recente passato, la tempestiva rilevazione dello stato di difficoltà o di crisi della società. Nell'attualità, essa ha evidenziato l'impossibilità di monitorare adeguatamente e tempestivamente l'attuazione delle misure di risanamento avviate nella composizione negoziata, con grave pregiudizio per la continuità aziendale e per i creditori sociali, nonché il rischio di ulteriori conseguenze negative. Ciò peraltro è confermato dalla decisione assunta dal Tribunale della Crisi d'Impresa che con decreto del 22 ottobre scorso, proprio alla luce dei fatti sopravvenuti sopra descritti (rilevanti pagamenti infragruppo e di debiti anteriori non previamente comunicati) ha ritenuto violati gli obblighi di buona fede e correttezza da parte della società, e quindi venuto meno il rapporto di funzionalità tra le misure concesse e il buon esito delle trattative, con conseguente revoca delle misure protettive concesse ex art. 19 CCII e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Va peraltro osservato che la pendenza della composizione negoziata della crisi, il cui esito non è allo stato noto né prevedibile alla luce dei fatti sopravvenuti, non preclude il ricorso al rimedio di cui all'art. 2409 c.c. Al riguardo, ritiene il Tribunale che la residualità del rimedio non comporti l'inammissibilità della denuncia per gravi irregolarità in presenza di qualsiasi altro strumento di tutela. Ai diversi strumenti corrispondono, infatti, interessi tutelati, soggetti legittimati, modalità ed effetti differenti (cfr. Trib. Milano, 17.1.2020).

In particolare, il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. riguarda condotte idonee a compromettere il corretto esercizio dell'attività d'impresa, con potenziale danno per la società, ed è volto all'accertamento e alla rimozione delle irregolarità gestorie, nonché alla prevenzione di ulteriori pregiudizi.

Tale strumento, come già precisato da questo Ufficio (Trib. Milano, 3.01.2025), "*… nella sua massima estensione e gravità può comportare la nomina, seppure temporanea, di un amministratore giudiziario, soggetto terzo rispetto alle scelte ed alle dinamiche dell'assemblea dei soci nell'ipotesi di revoca degli organi gestori e di controllo. La modulazione del comando giudiziale consentita dal rimedio di cui all'art. 2409 c.c. ammette comunque l'adozione degli opportuni provvedimenti provvisori -in relazione alla peculiarità del caso concreto- al fine di ripristinare la regolarità della gestione sociale e prevenire ulteriori irregolarità eventualmente riscontrata dal Tribunale, come a breve*".

Nel caso in esame, la grave inadeguatezza della composizione dell'organo gestorio, già segnalata in sede di ricorso ed emersa in modo inequivoco nel corso degli ultimi mesi (nonostante l'integrazione dell'organo gestorio con delibera del 15.06.2026), che ha portato a una sostanziale interruzione del flusso informativo tra organo amministrativo, management locale, organi di controllo e professionisti della composizione negoziata, rendono necessaria la revoca immediata del consiglio di amministrazione, composto dal dott. *Controparte_1* e dal dott. *Persona_1* – quest'ultimo in regime di prorogatio.

Per quanto fin qui detto reputa dunque il Tribunale, conclusivamente, la ricorrenza dei presupposti ex art. 2409 cc per l'adozione del provvedimento di revoca dell'organo amministrativo di *CP_2 [...]* e di nomina di amministratore giudiziario, misura che appare l'unica in grado di portare al superamento della situazione di inadeguatezza dell'assetto organizzativo e di ovviare alle gravi carenze informative con l'organo di controllo, nonché di fornire adeguato supporto nella gestione del piano di risanamento in corso, oltre che di tutelare i creditori.

Va quindi nominato amministratore giudiziario di *Controparte_2* (*P.IVA_1*), con sede in Pero (MI), via Vincenzo Monti n. 38, il **dott.** *Persona_2* con studio in Milano, via Manzoni n. 40, soggetto che risulta in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale, per il periodo di cinque mesi con il compito di provvedere all'ordinaria gestione delle società e agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale ex art.92 disp. att.., e in particolare di:

- predisporre in *Controparte_2* adeguati assetti organizzativi amministrativi, contabili;
- convocare l'assemblea dei soci per l'integrazione del Collegio sindacale;
- verificare il corretto adempimento delle operazioni previste dal piano di risanamento;
- curare il flusso di informazioni con i professionisti incaricati nella procedura di composizione negoziata della crisi;
- porre in essere ogni azione utile al buon esito della procedura di composizione negoziata della crisi già pendente;
- assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria nell'interesse della società e dei creditori, anche valutando la possibilità di proposizione del ricorso in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale.

In considerazione della situazione sopra illustrata reputa poi il Tribunale che ricorrano nel caso di

specie ragioni di urgenza per disporre l'immediata efficacia ex art.741 cpc del presente provvedimento.

3. Quanto alle spese del procedimento, considerata la fondatezza della denuncia di gravi irregolarità gestorie, sotto il profilo della mancanza di adeguati assetti ai sensi dell'art. 2086 c.c., ritiene il Collegio che vanno poste a carico dell' amministratore unico dott. *Controparte_1* in carica al momento della presentazione del ricorso, quanto al rapporto tra esso e i ricorrenti nonché tra esso e la società, in persona del curatore speciale, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell' attività difensiva svolta; il costo del curatore speciale rimane a carico della società.

P.Q.M.

visti l'art.2409 cc e l'art.741 cpc, secondo comma,

1. revoca dall'incarico dell'attuale Consiglio di amministrazione della società *Controparte_2* il dott. *Controparte_1* e il dott. *Persona_1* (in regime di *prorogatio*), o eventuale altro consigliere nominato in sua sostituzione;

2. nomina il dott. *Persona_2* con studio in Milano, via Manzoni n. 40 (PEC *Email_1* , amministratore giudiziario di *Controparte_2* per il periodo di cinque mesi e con i poteri e i compiti sopra indicati in motivazione;

3. condanna il resistente *Controparte_1* alla rifusione in favore dei ricorrenti e della società *CP_2* , in persona del Curatore speciale, delle spese del presente procedimento, che liquida, per ciascuna parte in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;

4. dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace;

5. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento (i) all'Amministratore Nominato e (ii) ex art.103 disp. att. cc all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.

Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2026.

Il giudice relatore

Luisa Dalla Via

Il Presidente

Nicola Fascilla